

PER I LAVORATORI CON MALATTIE INVALIDANTI PIÙ DIRITTI E PIÙ TUTELE ANCHE GRAZIE A PROPOSTA PD

La Camera ha approvato **all'unanimità la proposta di legge, in quota opposizioni**, contenente disposizioni per la **conservazione del posto** di lavoro e i **permessi retribuiti** per esami e cure mediche in favore dei **lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare**. ([AC 153-202-844-1104-1128-1395-A/R](#))

Il Pd ha fortemente voluto l'approvazione di questo provvedimento, a prima firma Debora Serracchiani, e ha lavorato pazientemente affinché si arrivasse a **un testo condiviso**, nel quale tutte le forze politiche potessero riconoscersi.

Il testo passa ora all'esame del Senato.

La proposta approvata prevede per i **lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, affetti da gravi malattie, la possibilità di richiedere un **periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi** e riconosce loro il diritto a un accesso prioritario allo **smart working**.

Introduce, inoltre, **ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito** per visite, esami e cure mediche.

Attualmente, a legislatura vigente, il cosiddetto "periodo di comporto", ossia il periodo di tempo in cui un lavoratore ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro in caso di malattia o infortunio, è previsto **per un massimo di 180 giorni**. L'aumento di tutele è, dunque, significativo.

Del resto, i numeri fotografano purtroppo una situazione tutt'altro che residuale.

Secondo i dati della Camera, **solo per il 2023 ci sono stati 395.000 nuovi casi di malattia oncologica**: 208.000 uomini e 187.000 donne, di cui 55.000 per tumore della mammella, quello più diffuso tra le donne.

Quando **sugli organi di stampa** abbiamo letto di casi di "ferie solidali", ossia situazioni nei quali i colleghi di lavoro cedevano le proprie ferie per far sì che quella persona **potesse continuare a curarsi senza perdere il posto di lavoro**, eravamo in una di quelle situazioni che questa proposta di legge vuole normare e tutelare. Così quando purtroppo abbiamo letto di persone che, terminato il periodo di comporto, sono state licenziate. Questa proposta di legge estendendo quel periodo fino a 24 mesi, ha l'obiettivo di **umentare le tutele** per le lavoratrici e i lavoratori più fragili.

Su alcuni aspetti il Pd ha espresso rammarico, come ad esempio sul fatto che il **periodo di comporto non è un periodo retribuito**.

Un altro motivo di **insoddisfazione è legato al mancato riconoscimento di tale periodo come anzianità di servizio ai fini pensionistici.**

Tuttavia resta un passo importante che estende tutele.

Durante la [dichiarazione di voto](#) **Debora Serracchiani** lo ha definito **“un passo in avanti fondamentale, di protezione sociale.** Noi non pensiamo che una persona malata sia una persona da mettere da parte. Pensiamo che sia, invece, un lavoratore o una lavoratrice che ha **diritto alla conservazione del posto di lavoro** e ha diritto anche a vedere riconosciuti tutti quei diritti che vengono riconosciuti ai lavoratori e alle lavoratrici. Lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo alle loro famiglie. Lo dobbiamo anche a tutte quelle persone che per fortuna oggi possono accedere al **Servizio sanitario nazionale universale e pubblico, che va difeso, va protetto e va garantito a tutti i cittadini e a tutte le cittadine”.**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge contenente *“Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”* [AC 153](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XI Commissione Lavoro.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Congedi e conservazione del posto di lavoro (Art. 1)

Questa proposta – fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro – riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, **la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.**

La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla **conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione** e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente.

Il congedo **non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.**

Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Decorso il suddetto periodo di congedo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad **accedere prioritariamente**, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di **lavoro agile**.

Con riferimento al **lavoro autonomo**, il medesimo articolo 1, prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi **per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare**, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (Art. 2)

La proposta prevede che i **dipendenti pubblici o privati** affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino **un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento**, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, **hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti**, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il diritto è **riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche**, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di **invalidità pari o superiore al 74 per cento**.

Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, **nel settore privato il datore** di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre **nel settore pubblico le amministrazioni** provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

In base alla normativa generale, si ricorda che i malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità **possono godere dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992** pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili continuativi o frazionati. Inoltre, l'articolo 7 del D.Lgs. 119/2011 dispone che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo 2, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede **mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili**.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 2, comma 3).

Istituzione del Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche (Art. 3)

Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito **un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea** intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, o laureati in una delle professioni sanitarie.

La **definizione dei requisiti necessari** per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è **demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università** e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le esigenze indifferibili** (di cui all'art. 1, c. 200, L. 190/2014).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Art. 3-bis)

Ai fini dell'attuazione della presente legge, **l'Istituto nazionale della previdenza sociale** provvede allo **sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica** e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, **è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.**

Ai relativi oneri si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Clausola di salvaguardia (Art. 4)

Si dispone che le suddette disposizioni sono applicabile nelle **Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.